

Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno della formazione e della sicurezza delle MPMI della città metropolitana di Firenze nonché in materia di esperienze formative in azienda (PCTO, stage IFTS, ITS e tirocini curriculari universitari) Anno 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di Commercio - di Firenze, alla luce della legge n. 580/1993 e s.m.i., che ha attribuito agli Enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività, coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti azioni:

LINEA 1 – FORMAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'intervento prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per spese sostenute in ambito di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad eccezione della formazione obbligatoria meglio specificata al successivo art. 7, comma 1, lettera a), la formazione per le competenze strategiche, studi/consulenze/progettazione per ridefinire l'organizzazione del lavoro, acquisto/realizzazione di strutture atte a garantire la distanza e la sicurezza dei lavoratori/clienti.

LINEA 2 - ESPERIENZE FORMATIVE IN AZIENDA (PCTO, stage IFTS e ITS, tirocini curriculari universitari)

L'intervento prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO ex alternanza scuola lavoro); per stage e tirocini in azienda di soggetti frequentanti corsi IFTS, ITS e percorsi universitari.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA E NATURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 426.166,22.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti De minimis di cui all'art. 9. La premialità sarà riconosciuta una sola volta per ogni impresa.
4. I contributi saranno erogati applicando la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, comma 2 del DPR 29.09.1973, n. 600.
5. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - rifinanziare l'intervento;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c. siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (Durc);
 - f. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;
 - g. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggetti né alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, né alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12.01.2019 n. 14.;
 - h. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - i. siano iscritti nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro <https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home> (per le sole imprese che presentano domanda di contributo a valere sulla Linea 2 – Esperienze formative in azienda – per i percorsi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a) e b). La suddetta iscrizione, completamente gratuita, potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, ma necessariamente prima della liquidazione del contributo.
2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo per ciascuna delle due linee di intervento tra quelle indicate all'articolo 2**, anche in momenti temporali diversi, allegando la documentazione richiesta al successivo art. 10.

² *Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro*

Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

³ *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

⁴ *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 6 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. **LINEA 1 – FORMAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** – l'ammontare del contributo sarà pari al 50% delle spese fatturate e pagate a partire dall'01.01.2022 con un massimale di € 2.000,00 per ogni impresa richiedente. L'importo minimo di spesa è pari ad € 500,00 (Iva esclusa).
2. **LINEA 2 – ESPERIENZE FORMATIVE IN AZIENDA** – l'ammontare del contributo sarà pari ad € 500,00 per ogni studente ospitato in azienda con un massimale di € 1.500,00 (max tre diversi studenti ospitati) per ogni impresa richiedente.
3. I suddetti massimali sono cumulabili tra loro, pertanto l'importo massimo concedibile ad ogni singola impresa è pari ad € 3.500,00.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI LINEA 1 – FORMAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Sono ammissibili le seguenti spese fatturate e pagate a partire dall'01.01.2022:
 - a. **Formazione per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;**
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di formazione obbligatoria: formazione generale dei lavoratori rischio basso, medio e alto, corso per RSPP, corso RLS, corso addetti antincendio e corsi addetti primo soccorso.
 - b. **Formazione per le competenze strategiche in tema di economia circolare, sostenibilità ambientale e organizzazione del lavoro (la formazione dovrà essere erogata da soggetti accreditati presso la Regione Toscana);**
 - c. **Spese per studi, consulenze, progettazione per ridefinire l'organizzazione del lavoro, finalizzate a garantire maggiore sicurezza per chi lavora in azienda e per la clientela;**
 - d. **Acquisto/realizzazione di strutture atte a garantire la distanza e la sicurezza dei lavoratori e della clientela nei luoghi di svolgimento delle attività aziendali, comprese eventuali spese di progettazione e opere edili ecc. finalizzate all'installazione delle medesime.**
Non sono ammissibili le spese per acquisto di arredi e le spese per le ristrutturazioni generiche di locali aziendali se non direttamente collegate alla progettualità di cui alla lettera d).
2. Non sono ammissibili le spese per acquisto di DPI (es. mascherine, scarpe antinfortunistiche, sovrascarpe, tute, caschi, guanti, ecc.) nonché gli interventi di igienizzazione dei locali aziendali e l'acquisto di prodotti per l'igienizzazione e la sanificazione.
3. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.
4. Le fatture relative alle spese di cui sopra dovranno essere quietanzate secondo le seguenti modalità:
 - Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
 - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
 - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - Pagamenti tramite RI.BA: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;

- Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

5. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 8 –AMMISSIBILITA' LINEA 2 –ESPERIENZE FORMATIVE IN AZIENDA

1. Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, al momento della presentazione della domanda di contributo, hanno ospitato nella loro sede legale/operativa sita nella città metropolitana di Firenze, nel periodo 01.01.2022-31.12.2022:
 - a. studenti delle scuole secondarie superiori in Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), per un minimo di 40 ore;
 - b. studenti inseriti in percorsi formativi *triennali* leFP realizzati da istituti professionali di Stato o da organismi accreditati dalla Regione Toscana nell'ambito "obbligo istruzione" nonché in percorsi formativi biennali (drop out) realizzati dagli organismi accreditati dalla Regione Toscana, in stage curriculari per un minimo di 150 ore;
 - c. studenti frequentanti Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in stage curriculari per un minimo di 120 ore;
 - d. studenti frequentanti Istituti Tecnici Superiori (ITS), in stage curriculari per un minimo di 200 ore;
 - e. studenti frequentanti l'Università inseriti in tirocini curriculari per un minimo di 150 ore.
2. Al momento della presentazione della domanda di contributo il numero minimo di ore previsto per ciascuna tipologia di percorso deve essere già stato raggiunto e registrato nel registro presenze.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

1. Gli aiuti di cui alla linea 1 – Formazione e sicurezza nei luoghi di lavoro - del presente disciplinare sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 e in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24.12.2013). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.
2. Le agevolazioni di cui alla linea 2 – Esperienze formative in azienda - del presente disciplinare non risultano assoggettabili al regime degli Aiuti di Stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
3. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 10 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 13.06.2022 e fino al 31.12.2022, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.fi.camcom.gov.it, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive della sottoscrizione.
3. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
4. L'impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo, la seguente documentazione:

LINEA 1 – FORMAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

- a. fatture elettroniche di acquisto di beni e servizi relativi alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 7 in formato xml laddove previsto o copia delle fatture laddove non previsto;
- b. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
- c. relativamente alle spese per la formazione di cui all'art. 7 comma 1, lettere a) e b): programma dettagliato del corso;
- d. relativamente alle spese per studi, consulenze, progettazione per ridefinire l'organizzazione del lavoro, finalizzate a garantire maggiore sicurezza per chi lavora in azienda e per la clientela di cui all'art. 7 comma 1, lettera c): dettagliata relazione del professionista o copia del progetto realizzato;
- e. relativamente alle spese di cui all'art. 7 comma 1, lettera d): dettagliata relazione del professionista eventualmente corredata da copia del progetto, computo metrico, ecc. o nel caso di esclusivo acquisto di strutture, senza spese accessorie di progettazione o realizzazione, relazione esplicativa a cura del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

LINEA 2 – ESPERIENZE FORMATIVE IN AZIENDA (PCTO, stage IFTS e ITS, tirocini curriculari universitari)

- f. copia della **convenzione** stipulata tra l'impresa e l'istituzione scolastica in vigore al momento della realizzazione del percorso, qualora prevista dalle normative vigenti;
- g. copia del **patto formativo** stipulato tra l'impresa e l'istituzione scolastica riguardante ciascuno degli studenti ospitati qualora previsto dalle normative vigenti;
- h. copia del **registro presenze** di ciascuno studente completo di date e di firme

5. L'impresa dovrà trasmettere, un modulo di domanda, comprensivo dei relativi allegati previsti dal presente disciplinare, per ogni linea di intervento.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 e complete di tutti i documenti richiesti all'articolo 10 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal loro invio.
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 10 comma 4, lettera a), o lettera b) o lettera h) l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di cui al precedente comma 3, richiesta di



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990).

5. Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
6. La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto al punto 4, l'ufficio preposto potrà richiedere per le vie brevi l'iscrizione al Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro, la documentazione eventualmente mancante di cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d), e), f) e g) o chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.
9. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi rispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 16 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 10 commi 6 e 7, potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.